

# Confisca doganale illegittima se non è proporzionata al tributo evaso

È necessario che la Dogana rispetti i principi unionali

/ Diego ZUCAL

La misura della confisca disposta all'[art. 301](#) del DPR 43/73 (Testo unico delle leggi doganali, TULD), laddove **ecceda** quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale, va **disapplicata** per contrasto al principio unionale di proporzionalità delle sanzioni previsto dal Codice doganale unionale (art. [42](#) par. 1 del Reg. Ue 952/2013, CDU).

È questa la decisione a cui è giunta la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Imperia, con le sentenze 4 luglio 2023 nn. [93](#) e [94](#).

Il giudice ha annullato il provvedimento di confisca di uno yacht a uso privato, in quanto tale misura portava la sanzione complessiva a una percentuale pari al **480%** rispetto al tributo evaso.

I fatti di causa sono i seguenti.

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha contestato a un soggetto residente fuori dall'Ue la violazione della normativa doganale sull'**ammissione temporanea**. Per i mezzi di trasporto marittimi l'ammissione temporanea è limitata a un periodo di 18 mesi (art. [217](#) par. 1 lett. e) del Reg. Ue 2446/2017), trascorso il quale sorge l'obbligo di chiedere l'importazione definitiva del natante o di applicare un diverso regime doganale. In caso contrario si determina la fattispecie di contrabbando (art. [282](#) e ss. del TULD).

Nella fattispecie analizzata dalla C.G.T. di primo grado di Imperia, il contribuente, dopo avere subito il **sequestro dell'imbarcazione**, ha proceduto al pagamento dei diritti doganali e al versamento delle sanzioni in ravvedimento operoso. Il fine era quello di evitare la misura ablativa in forza dell'applicazione dell'[art. 16](#) comma 3 del DLgs. 472/1997, a mente del quale "la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie". Fra le sanzioni accessorie, secondo la ricostruzione giuridica proposta dal contribuente, rientrava anche la confisca ([art. 20](#) della L. 689/81), tanto più che la giurisprudenza, nelle rare pronunce in materia, ha stabilito che "si fa luogo alla confisca **soltanto se** contestualmente si procede alla irrogazione della **sanzione pecuniaria**" (Cass. 14 aprile 2011 n. 8517). In assenza di atti impositivi o di irrogazione della sanzione, pertanto, l'ablazione non poteva dirsi legittima.

In subordine, il contribuente ha lamentato la violazione del principio di **proporzionalità** delle **sanzioni**. Una pena pari al 480% rispetto al tributo contestato non poteva, in tesi, dirsi in linea né con quanto previsto all'art. 42 par. 1 del CDU, secondo il quale le sanzioni devono "essere effettive, proporzionate e dissuasive", né con i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue (causa [C-524/15, Menci](#); causa [C-272/13, Equoland](#)), successiva-

mente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. [14908/2022](#)) e di merito (C.G.T. di secondo grado Friuli Venezia Giulia nn. [41/2023](#) e [42/2023](#); C.T. Reg. Genova n. [638/2022](#)).

Il giudice di Imperia, sul punto, ha stabilito che "a parte la considerazione difensiva (contestata dall'Ufficio) secondo cui il pagamento delle sanzioni e delle imposte, impedirebbe l'applicazione della confisca, posto che nel caso di specie siamo in presenza di un'ipotesi di «**contrabbando doganale amministrativo**» e non penale, è evidente come una sanzione consistente nell'obbligo di pagare una somma pari al 480% del tributo, ecceda i limiti di quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e non risulti proporzionata al tributo evaso". Motivo per cui "la norma nazionale deve essere **disapplicata** per contrasto con il fondamentale principio dell'Unione Europea di cui all'[art. 42](#) Regolamento U.E. n. 952/2013".

Si tratta di conclusione condivisibile. Essa, infatti, pone un freno alla prassi degli uffici doganali che, nelle ipotesi di contrabbando, procedono alla confisca della merce in maniera automatica, prescindendo del tutto da un'attenta **analisi del caso concreto**. L'analisi del caso concreto deve necessariamente tenere conto della condotta post accertamento del contribuente (se il soggetto sana la propria posizione con il Fisco, allora la misura della confisca non è più necessaria per il raggiungimento dello scopo), ma anche, e soprattutto, della proporzionalità della sanzione. Il criterio della proporzionalità rappresenta, infatti, nell'attuale panorama giurisprudenziale, un importante strumento di contenimento del potere punitivo dello Stato, che non può estrinsecarsi senza limiti. Pertanto, in materia doganale, il mero richiamo all'[art. 301](#) del TULD non è (più), da solo, sufficiente a legittimare qualsivoglia ipotesi di confisca.

La C.G.T. di primo grado di Imperia ha preso atto di tale quadro. Fra l'altro, in materia occorre altresì tenere conto delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). Il **difetto di proporzionalità** della **sanzione** comporta, in verità, la lesione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, di recente interpretato dalla Corte EDU proprio in riferimento a casi di confisca a seguito di violazioni doganali. In estrema sintesi, secondo i giudici di Strasburgo, la limitazione del diritto di proprietà è manifestamente sproporzionata quando viene compromesso l'equilibrio tra le finalità repressive e afflittive e il sacrificio patito dal cittadino che ha trasgredito la disciplina fiscale (Corte EDU [15 novembre 2018, Togrul v. Bulgaria](#)).